

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE E ALTRI TRIBUTIdi **GIUSEPPE PROIETTI B.****Valori bollati: controlli da parte delle Entrate***Il trattamento fiscale dell'acquisto dei valori bollati e la loro deducibilità fiscale.*

Nell'esercizio dell'attività imprenditoriale è cosa frequente **l'acquisto di valori bollati**, quali ad esempio marche da bollo e francobolli; essi non possono essere considerati beni e sono assimilati al denaro.

Si premette che la cessione di valori bollati sotto il profilo Iva è considerata un'operazione fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 3, lett. i) del D.P.R. 633/1972; sul valore di cessione non può essere applicata l'Iva.

All'atto dell'acquisto, in contabilità, si andrà a rilevare una **doppia movimentazione monetaria**, ossia una uscita di cassa/banca in relazione al metodo di pagamento utilizzato e una corrispondente entrata di cassa per il valore nominale dei valori bollati. Al termine dell'esercizio i valori bollati ancora presenti in cassa troveranno opportuna collocazione nella voce dell'attivo patrimoniale *"Denaro e valori in cassa"*.

L'acquisto dei valori bollati comunque rappresenta un **costo per l'impresa** per cui lo stesso andrà a confluire in dichiarazione. Va effettuata una distinzione in ragione del regime contabile adottato dall'impresa, ovvero se trattasi di impresa in regime di contabilità ordinario o semplificato.

Nel regime di contabilità ordinario il costo dei valori bollati avrà competenza economica al loro utilizzo, non rilevando ai fini del costo la data del loro acquisto; in regime di contabilità semplificato il costo andrà rilevato all'atto dell'acquisto dei valori bollati vigendo il **criterio di cassa** ed andrà rettificato in presenza di eventuali valori bollati in giacenza alla chiusura dell'esercizio.

Vi potrebbe essere qualche criticità in sede di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria; in sostanza vi potrebbe essere un **recupero fiscale per il principio dell'inerenza** qualora non utilizzati per l'esercizio dell'attività e/o per la mancanza o incompletezza dei documenti di acquisto che in questo caso non è rappresentato dalla fattura.

Sul punto si osserva che per ritenere il costo non inerente l'Amministrazione Finanziaria deve provare tale circostanza e documentare che i valori bollati sono stati utilizzati per fini diversi da quelli dell'attività esercitata; il secondo aspetto per quanto attiene alla certezza del costo, ai sensi della R.M. 29.10.1976, n. 1684 è sufficiente che l'acquisto sia documentato da una ricevuta emessa dal cedente i valori bollati che riporti il valore e la quantità degli acquisti, nonché il timbro di individuazione della rivendita e la sottoscrizione del gestore o di chi è autorizzato a sostituirlo, con idonea indicazione del soggetto acquirente.

La documentazione di cui innanzi appare idonea a far vincere qualsiasi tipo di presunzione formulata dall'Amministrazione Finanziaria; sul punto è poi opportuno osservare che ulteriore elemento per poter vincere un'eventuale presunzione operata dall'Amministrazione Finanziaria, è **l'istituzione di una scrittura contabile elementare**; le scritture elementari sono redatte in forma libera e sono riferite a singoli fatti di gestione senza che via siano relazioni e/o collegamenti con altri avvenimenti; ad esempio un registro di carico e scarico dei valori bollati che riporti il loro utilizzo. Trattandosi di un **documento non obbligatorio** non vi è nessun obbligo di vidimazione e può essere tenuto in forma libera.

Nel caso di rilievi dell'Amministrazione Finanziaria che vedono il recupero del costo per i valori bollati, in presenza dei documenti citati, il **ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria** appare percorribile con buone possibilità di riuscita.